



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante, 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224

Marca Bollo € 16,00

Richiesta di ESENZIONE / RIDUZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (art. 90 della L.P. 4 agosto 2015 nr. 15 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il/la sottoscritto/a
titolare della

domanda di Permesso di Costruire presentata in data -
protocollo nr.

deposito Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. in data -
protocollo nr.

CHIEDE

l'esenzione totale dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 90 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

l'esenzione parziale dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 88 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Nel caso in cui l'esenzione sia in quota parte totale e in quota parte parziale, barrare ambedue le caselle)

PER L'IMMOBILE UBICATO IN:

p.f.	c.c. di	
p.ed.	p.m.	c.c. di
località	via/piazza	n. ... piano

.....
IL/LA RICHIEDENTE
(firma)

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Egregio signore, Gentile signora, di seguito alleghiamo l'estratto dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., con il quale Lei potrà verificare se l'intervento oggetto della Sua domanda di permesso di costruire, rientra nelle ipotesi di esenzione totale e/o parziale dal contributo di costruzione previste dalla legge.

Nel caso in cui Lei possieda i requisiti previsti dall'art. 90 della citata legge provinciale, per poter fruire dell'esenzione totale e/o parziale dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nella quale dichiarerà (unitamente al coniuge), i requisiti previsti dalla legge stessa.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa:

1. compilando il modello riportato sulla pagina seguente, sottoscrivendolo davanti al funzionario incaricato a riceverla presso il Servizio Sportello imprese e cittadini;
2. inviando il modello riportato sulla pagina seguente, già sottoscritto, tramite posta o via fax allegando semplice fotocopia di un documento di identità.

ART. 90 L.P. n. 15/2015 e ss.mm. – ESENZIONE dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;

3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta;

b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari e per i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza;

f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali e per le legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici;

g) per le opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95;

h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;

i) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentano i requisiti indicati dall'articolo 95, comma 4, lettera c);

j) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione attuativa o sulla base di convenzioni con il comune o la Provincia previste da questa legge;

k) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e per i volumi tecnici;

l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

m) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008;

m bis) per i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);

n) per i lavori oggetto di permessi di costruire rinnovati per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 87.

2. L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato

decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), è riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando:

a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;

b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione;

b bis) in alternativa alla lettera b) la cooperativa stipula con il comune una convenzione in cui si impegna ad assegnare, entro la fine dei lavori, le unità abitative a soci in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione, prestando idonea garanzia finanziaria;

4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'articolo 87 e a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo alla propria unità immobiliare.

4 bis. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b bis), la cooperativa si impegna a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione e a consegnare al comune, prima della fine dei lavori, le dichiarazioni dei soci riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione e l'assunzione dell'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

Art. 48 Esenzioni e riduzioni dal contributo di costruzione

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), della legge provinciale, sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione, se realizzati da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'archivio delle imprese agricole previsto dalle leggi provinciali in materia o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento:

a) gli interventi e le opere da realizzare per la coltivazione del fondo e la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli provenienti dall'impresa interessata;

b) gli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale relativi a edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d'uso originariamente differente. Gli interventi di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale destinati ad attività agrituristica sono soggetti invece al pagamento del contributo di costruzione riferito alla sotto categoria A4 in misura piena indicata nella tabella B;

c) l'ulteriore unità abitativa realizzata nell'ambito della medesima impresa agricola e gli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a foresterie.

2. Per le loro caratteristiche funzionali non richiedono il pagamento del contributo di costruzione i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), e articolo 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e dell'articolo 112, comma 6, della legge provinciale.

3. Sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera e), della legge provinciale, i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, se collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza.

4. Sono esenti le tettoie destinate alle attività silvo-colturali di cui all'articolo 115 della legge provinciale, fino alla superficie utile netta di 300 metri quadrati.

5. Per impianti ed attrezzature tecnologiche di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), della legge provinciale si intendono i volumi tecnici e le altre strutture, attrezzature ed impianti in genere che per esigenze di funzionalità non possono essere contenuti nel corpo degli edifici.

6. Per opere di interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro, di cui all'articolo 90, comma 1, lettera i), della legge provinciale si intendono quelle di interesse generale idonee a soddisfare bisogni della collettività. Rientrano nell'ipotesi di esenzione in parola anche le opere di culto, indipendentemente dal tipo di confessione religiosa, compresi gli oratori, le canoniche, le colonie estive.

7. Rientrano tra gli impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, di cui dell'articolo 90, comma 1, lettera m), della legge provinciale tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico.

8. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera n), della legge provinciale il rinnovo del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, è soggetto solamente all'eventuale maggior onere determinato dagli aggiornamenti ISTAT del costo medio di costruzione. Rientra in tale ipotesi il rinnovo del permesso di costruire o della presentazione della SCIA per il completamento dell'opera realizzata al grezzo, senza tramezze interne, suddivisione in unità immobiliari o destinazione d'uso individuata in base al progetto autorizzato. Non rientra in tale ipotesi la

presentazione della SCIA per la realizzazione della parte di intervento non ultimata ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera i), della legge provinciale, in quanto in tale caso è già stato corrisposto il contributo di costruzione.

9. Per i parcheggi interrati a uso pubblico e gli interventi svolti in sottosuolo, finalizzati all'insediamento di attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli o di altre attività riconducibili alla coltivazione del fondo, al deposito e magazzinaggio, all'insediamento di attività produttive e di attività e servizi alle imprese è disposta la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione.

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

Art. 49 Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione

1. I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), e dall'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d) della legge provinciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale dal contributo di costruzione per la prima abitazione devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione. La convenzione è sottoscritta entro la fine dei lavori.

2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale si intende quello definito dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), limitatamente ai criteri relativi al numero dei componenti il nucleo e alla superficie utile minima e purché l'alloggio presenti i seguenti servizi essenziali:

a) opere di urbanizzazione primaria;

b) acqua corrente e potabile;

c) elettricità;

d) impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere;

e) servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico dell'acqua.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale, non rileva la titolarità di porzioni di immobili inferiori ad un quarto della proprietà totale in comunione o in base a diritti reali di uso, usufrutto o abitazione.

4. Il termine decennale, previsto dall'articolo 90, comma 2, della legge provinciale, relativo all'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo decorre dalla data di fine lavori dichiarata nella dichiarazione ultimazione lavori presentata ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della medesima legge.

5. Per il calcolo della superficie ai fini dell'applicazione della franchigia prevista dall'articolo 90, comma 1, lettera a), numero 3) e lettere c) e d), si considera la singola unità abitativa con esclusione dei locali accessori, quali garages, volumi tecnici, soffitte e cantine e vani scale.

6. E' riconosciuta l'esenzione di cui al comma 1 limitatamente all'unità abitativa che soddisfa i requisiti di prima abitazione nel caso di realizzazione contestuale di più unità abitative che non hanno le caratteristiche di idoneità.

Art. 87 L.P. 04.08.2015 n. 15

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:

a) la residenza è considerata prima abitazione:

1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;

2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;

3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e a mantenerla per i successivi dieci anni;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a il
e il/la coniuge.....
nato/a a il
residente/i in via/piazza n.....
telefono Fax

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e in riferimento alle opere relative alla domanda di Permesso di Costruire/SCIA presentata in data prot. n.

DICHIARA/DICHIARANO

A) Che l'intervento di cui alla richiesta di esenzione parziale / totale del contributo di costruzione, è destinato a scopo abitativo e diretto a realizzare la prima abitazione del/i richiedente/i, non qualificata di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 e s.m.

- B) 1. che l'unità abitativa è di sua/nostra proprietà;
2. che stabilirà/anno la propria residenza nel nuovo edificio residenziale, entro 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori;
- 3.a. di non essere coniugato/a;
- 3.b. di essere coniugato/i, non divorziato/i né separato/i giudizialmente; e di **non** essere titolare/i di diritti di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari ubicato nel territorio provinciale

 **COMPROPRIETA': la comproprietà di altra abitazione, di qualsiasi entità essa sia, e a qualsiasi titolo posseduta, è condizione di NON AMMISSIBILITA' all'esenzione.**

 **La presente dichiarazione deve sempre essere fatta e sottoscritta anche dal coniuge, purché non divorziato o separato giudizialmente.**

 **Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota ⁽¹⁾ riportata a pagina IV, in conformità alla Legge 31 dicembre 1996 nr. 675**

Luogo e data,

.....
IL/LA DICHIARANTE
(firma)

.....
IL/LA CONIUGE DICHIARANTE
(firma)

NOTE

I dati che Le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni.

Desideriamo informarLa che la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto del diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 10 della legge predetta, La informiamo che:

- Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei richiesto.
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale CED, con successivo trattamento anche cartaceo.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del Regolamento Edilizio Comunale.
- Il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento amministrativo da Lei attivato.
- I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia.
- In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96, di cui si riporta il testo:

Art. 13

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

Le disposizioni di cui alla successiva lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1 dell'articolo 7.

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia."

- Il titolare del trattamento è il Comune di Castello Tesino.
- Il responsabile del trattamento è il responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Castello Tesino.